

**REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DEL FONDO PROVINCIALE PER
I LAVORATORI PROVENIENTI DA CRISI
AZIENDALI**

**Approvato con delibera di G.P. n. 40 del 13.03.2007
Modificato con delibera di G.P. n. 63 dell'11.04.2007**

REGOLAMENTO

PER LA GESTIONE DEL FONDO PROVINCIALE PER I LAVORATORI PROVENIENTI DA CRISI AZIENDALI

ART. 1

Finalità generali

1. La Provincia di Rimini:

- a) in esecuzione dell'art.12 della Legge 12.08.1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni ed in ossequio ai principi generali di trasparenza, imparzialità, equità, semplificazione ed economicità di gestione che ispirano, l'attività amministrativa;
- b) in attuazione degli obblighi derivanti dalla stipula della "Convenzione per la costituzione di un fondo provinciale per i lavoratori in crisi industriali", previamente autorizzata con precedente Delibera del Consiglio provinciale n.34 del 23.05.2006, di seguito indicata come "Convenzione";

con il presente regolamento intende disciplinare l'iter di assegnazione dei benefici economici previsti dalla Convenzione.

ART. 2

Tipologia delle provvidenze

1. I benefici economici previsti all'art.1 che precede sono i seguenti :

- a) contributi di sostegno attribuibili a quei soggetti privati indicati dall'art. 3 della "Convenzione" (lavoratori con i prescritti requisiti di provenienza e di disponibilità formativa e lavorativa), nelle misure ivi previste;
- b) contributi incentivanti attribuibili a quei soggetti economici indicati dagli art.3 e art. 5 della "Convenzione" (Imprese svolgenti le prescritte attività di tirocinio e disponibili all'assunzione dei lavoratori, ivi impegnati e con i requisiti di cui alla sopra indicata Lett.a), nelle misure ivi previste.

“ART. 3

Soggetti beneficiari

1. *I contributi di sostegno ex art. 2 comma 1 Lett.a) che precede, sono a favore esclusivamente di quei lavoratori rientranti nelle fattispecie di cui all'art.3 comma 1° della “Convenzione”; gli stessi possono accedere, su domanda, a tali contribuzioni qualora, al momento di tale ultima, per i medesimi:*

permanga l'iscrizione nelle Liste di mobilità ex art.6, L.223/91 (a prescindere dal titolo);

vi sia, alternativamente, uno dei seguenti requisiti:

assenza totale di occupazione, a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura (dipendente e/o autonoma), mediante attività svolte presso Datori di lavoro pubblici e/o privati;

espletamento di attività lavorativa di natura dipendente - con conseguente sospensione temporanea dell'iscrizione nelle liste di mobilità ex lett. a) che precede, ai sensi dell'art. 8, comma 7, Legge 223/91 - per un periodo massimo di quattro mesi nel corso dell'anno solare di riferimento;

espletamento di attività lavorativa di natura “autonoma”, nei limiti reddituali previsti dalla normativa vigente al momento della emanazione del Bando di cui al successivo art. 5 per il mantenimento dell'iscrizione nelle liste di mobilità ex lett. a) che precede;

si manifesti disponibilità personale allo svolgimento di quei percorsi formativi, di tirocinio e/o di orientamento ex art. 3, comma 1°, “Convenzione” che devono essere appositamente individuati e gestiti nelle forme, con le modalità e nei termini specificati dagli appositi Bandi provinciali di attribuzione di cui all'art. 5 che segue.

Le contribuzioni incentivanti ex Lett. b) Punto 1. art. 2 che precede sono attribuite unicamente a quelle Imprese che, con la decorrenza prevista dagli appositi Bandi provinciali di assegnazione di cui all'art. 5 che segue,

dimostrino di aver proceduto alla “stabilizzazione” di rapporti di lavoro intrapresi con lavoratori aventi le caratteristiche previste dal precedente comma 1 (pur in assenza di richiesta, del lavoratore, del contributo ivi previsto), a seguito di attività di tirocinio che abbia i requisiti indicati dai predetti Bandi e con le forme contrattuali di lavoro dipendente nei medesimi ambiti specificate.

Per tali Imprese il Bando previsto all’art. 5, può stabilire altresì la possibilità di accesso alla contribuzione ivi prevista, qualora le stesse dimostrino di aver proceduto, in un periodo precedente la pubblicazione del medesimo (ivi definito temporalmente), alla “stabilizzazione” di rapporti di lavoro intrapresi con i lavoratori aventi le caratteristiche previste dal precedente comma 1., effettuata a seguito di attività di tirocinio che abbia i requisiti indicati dai predetti Bandi e con le forme contrattuali di lavoro dipendente nei medesimi ambiti specificate.”

(articolo modificato con delib. GP n. 63/2007)

ART. 4

Misura e limiti delle erogazioni

2. Il Bando di cui al successivo art. 5 può consentire, ai lavoratori di cui all’art.3 comma 1, l’erogazione di una somma in acconto, non superiore, nel massimo, al 30% dell’ammontare dell’intervento complessivo, in occasione dell’inizio delle attività formative e/o orientative di cui ai percorsi ex lettera c) dell’art. 3. medesimo; la rimanente somma viene erogata, a saldo del restante importo, solo ed esclusivamente al termine delle predette attività ad opera del lavoratore medesimo e semprechè le stesse siano attestate con esito positivo dagli Enti formativi e/o dalle Aziende ospitanti appositamente individuati;
2. Le Imprese di cui all’art.3 comma 2 che precede ricevono l’incentivo ivi previsto esclusivamente a seguito della stabilizzazione ivi citata, nei termini e con le modalità stabilite dal Bando di cui all’art. 5 che segue; tale ultimo può stabilire altresì modalità e tempi della erogazione di tale contribuzione.

ART. 5

Bandi di assegnazione

1. L'erogazione materiale delle contribuzioni di cui alla "Convenzione" ed al presente Regolamento viene preceduta dall'emanazione di appositi Bandi approvati dal Dirigente che stabilisce adeguate modalità di pubblicazione e di pubblicizzazione dell'iniziativa;
2. I Bandi di cui al comma che precede, nell'ambito dei principi e delle regole generali di cui alla "Convenzione" ed al presente Regolamento individuano, con chiarezza e sinteticità, in particolare, quanto segue:
 - A) Soggetti beneficiari.
 - B) Termini, condizioni, modalità di accesso ai benefici con particolare attenzione ai criteri per l'attribuzione del punteggio, alla definizione delle forme di partecipazione degli interessati, all'elaborazione delle graduatorie provvisorie nonché alla fissazione del termine massimo entro cui la graduatoria è da intendersi definitiva.
 - C) Misura del beneficio.
 - D) Cause di decadenza dai benefici.
 - E) Schemi di Domanda (da allegare).

ART. 6

Commissione ex art. 6 della "Convenzione"

1. Il Dirigente provvede ad istituire e a nominare la Commissione secondo quanto previsto dall'art.6 della "Convenzione"; a tal fine può integrare tale collegio con altre figure tecniche anche su proposta della Commissione provinciale di Concertazione ("Tripartita") ex art. 6 , D. lgs. 469/97 e successive modifiche e integrazioni (in particolare: art.52, Legge Regionale 12/2003 e art. 7, Legge Regionale n. 17/05).
2. Coloro che integrano a qualsiasi titolo la commissione possono esprimere esclusivamente il proprio orientamento a supporto delle decisioni che comunque sono rimesse alla Commissione.
3. Il Dirigente sovrintende all'attività della Commissione ed armonizza l'attività del collegio con le funzioni istituzionali di competenza del Servizio con particolare attenzione agli aspetti inerenti il procedimento amministrativo e l'accesso agli atti nonché la riservatezza.

ART. 7
Erogazione dei benefici

1. L'erogazione dei benefici di cui al presente Regolamento viene effettuata con Determinazione del Dirigente ed è vincolata a quanto puntualmente stabilito dai predetti Bandi nonché dal presente Regolamento e dalla Convenzione;
2. Qualora l'ammontare complessivo degli importi richiesti dai singoli interessati vada oltre la capienza del Fondo di cui alla "Convenzione", il Dirigente, al fine di soddisfare le richieste pervenute ha facoltà di ridurre proporzionalmente le contribuzioni sino all'ammontare complessivo del predetto Fondo, nei limiti di cui ai predetti Bandi ex art. 5 del presente Regolamento.

ART. 8
Controlli e Monitoraggio

1. Il Dirigente verifica lo stato di attuazione delle attività e delle iniziative previste dalla "Convenzione" ed in particolare quelle svolte con l'apporto della Provincia, individuando apposite modalità di "monitoraggio" utili anche a fini statistici;
2. Il Dirigente e il responsabile del procedimento, ciascuno per quanto di competenza, pongono in essere i controlli sulle dichiarazioni sostitutive nel rispetto di quanto stabilito altresì dalla vigente normativa regolamentare provinciale.
3. Ove le verifiche abbiano ad evidenziare manchevolezze, irregolarità o ritardi gravemente pregiudizievoli al buon esito delle attività e delle iniziative, il predetto Dirigente assume i provvedimenti conseguenti e revoca, in tutto o in parte, la concessione dei benefici nel rispetto di quanto stabilito dalla "Convenzione", dal presente Regolamento e dai Successivi Bandi attuativi.